

Proposta di legge recante:

"Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche.)".

I Consiglieri regionali

F.to Filippo Mancuso

F.to Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante:

"Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche.)"

Relazione introduttiva

La presente proposta di legge regionale mira ad esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale un veicolo per ciascuna delle associazioni oggi iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria).

L'intervento si giustifica per dare un segnale di vicinanza e riconoscenza alle suddette associazioni per il grande impegno che quotidianamente profondono per la tutela e la salvaguardia dei luoghi e delle popolazioni presenti nel territorio regionale.

Tali associazioni rappresentano il fiore all'occhiello del volontariato regionale che quotidianamente sacrificano il loro tempo ed i loro affetti per servire il nostro territorio.

Il testo si compone di due articoli e prevede un minor gettito di entrate per la Regione Calabria, pari ad euro 15.000,00 per l'anno 2024 e pari ad euro 30.000,00 per gli anni 2025 e 2026.

Nello specifico:

- ➤ l'articolo 1 reca la modifica dell'articolo 2-bis della legge reginale 30/2002;
- > 1'articolo 2 reca la norma finanziaria.

Relazione Tecnico Finanziaria

La presente legge produce un impatto finanziario sul bilancio regionale, in termini di minori introiti derivanti dalla prevista esenzione del bollo auto, limitatamente ad un veicolo, per ciascuna delle associazioni iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria), pari ad euro 15.000,00 per l'anno 2024 ed a euro 30.000,00 per ciascun esercizio 2025 e 2026. Il tutto è complessivamente sintetizzato nel seguente quadro di riepilogo che illustra gli oneri finanziari e derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui trattasi, i criteri di quantificazione degli oneri, in termini di minori entrate per il bilancio regionale, e le relative fonti di copertura.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	Importo
1	Modifiche all'articolo 2-bis della legge regionale n. 30/2002. Minori entrate per il bilancio regionale	С	P	30.000,00 €
2	Norma con carattere finanziario.	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri:

Da una ricerca condotta interpellando il Dipartimento regionale di Protezione Civile, risulta che le associazioni operative iscritte alla rete della Protezione civile in Calabria sono circa duecento, anche se di queste, quotidianamente sono impegnate con strutture e mezzi (di proprietà o in uso) per far fronte alle esigenze che si presentano sul territorio di competenza circa centocinquanta.

Orbene, tenuto conto del numero delle associazioni realmente operative e tenuto, altresì, conto che non tutte queste sono dotate di mezzi propri, molte hanno veicoli che utilizzano in comodato d'uso (dalla Regione o addirittura di proprietà dei singoli operatori), oltre la metà di tali veicoli sono costituiti da mezzi di piccola cilindrata (1.200 o 1.400 centimetri cubi di cilindrata) che, rientrano già nel beneficio previsto dal comma 4 dell'articolo 2-bis della legge regionale n. 30/2002.

Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene di poter affermare, ai fini della quantificazione dei costi della presente proposta di legge, che su 200 associazione operative realmente sul territorio, almeno la metà di queste non possiede mezzi superiori alle cilindrate già oggi oggetto di esenzione

fiscale. Considerando il costo medio di un bollo auto pari ad euro 300,00 per quei mezzi di cilindrata fino a 3.000 cc, le minori entrate per l'erario regionale sono quantificate in euro 30.000,00, atteso che solo 100 veicoli potrebbero rientrare nella fascia di categoria per cilindrata da 1.400 a 3.000 cc. a cui viene estesa l'esenzione di cui alla presente legge. Pertanto, la presente legge implica un minor gettito per il bilancio regionale a decorrere dal 1 luglio 2024, alla cui copertura si provvede con una riduzione per euro 15.000,00 per l'anno 2024 e successivamente per gli anni 2024 e 2025 pari ad euro 30.000,00 dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.

Copertura finanziaria:

Missione/ Programma/ capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Programma U.20.03	- 15.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €

Proposta di legge recante: "Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche.)"

Art. 1

(Modifiche all'art. 2-bis della l.r. n. 30/2002)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2-bis della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche) è aggiunto il seguente:

"4-bis, Le associazioni che risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 9/2023, a decorrere dal 1 luglio 2024, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale, limitatamente ad un singolo veicolo di cilindrata non superiore ai 3.000 centimetri cubi che risulti a loro intestato e venga utilizzato esclusivamente per le attività proprie di servizio.

Art. 2

(Norma finanziaria)

- 1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in 15.000,00 per l'anno 2024 ed euro 30.000,00 euro per ciascun esercizio 2025 e 2026, con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026, che presenta la necessaria disponibilità.
- 2. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è consentita nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
- 3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2024/2026.